

MORALE

Valorizzare l'adulterio citando (male) san Tommaso

ECCLESIA

11_04_2016



**Luisella
Scrosati**



Dopo la pubblicazione dell'Enciclica *Familiaris Consortio* (1981), come anche della *Lettera ai Vescovi della Chiesa cattolica circa la recezione della Comunione Eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati* del 1994, da più parti si invocò il principio di epicheia per

“bypassare” il divieto, ivi presente, relativamente all’ammissione ai sacramenti dei divorziati-risposati, appoggiandosi sul fatto che i casi particolari non possono essere semplicemente dedotti da leggi universali.

Secondo i contestatori, le posizioni espresse in tali documenti – come per altro quelle chiaramente insegnate da *Veritatis Splendor* – rappresenterebbero una visione troppo legalista della vita cristiana, che non terrebbe conto della complessità delle situazioni né della misericordia. Analoghe osservazioni le abbiamo udite a più riprese dalle parole del cardinal Kasper, il quale si appellava ad una visione più ampia, più attenta alle situazioni concrete delle persone, più misericordiosa, e in tale contesto il cardinale tedesco ritornava ad indicare nel principio di epicheia la strada da percorrere. Si tratta di considerazioni attraenti, perché ciascuno di noi sente di condividere profondamente una prospettiva che non pone l’uomo per la legge, ma la legge per l’uomo. Nello stesso tempo però bisogna uscire dalla dinamica propria degli slogan e vedere come effettivamente stiano le cose.

Il documento del 1994 della Congregazione della Dottrina della Fede che stabilisce che «la struttura dell’Esortazione [*Familiaris Consortio* § 84, relativamente all’impossibilità dell’ammissione all’Eucaristia dei divorziati-risposati che vivono more uxorio, n.d.a.] e il tenore delle sue parole fanno capire chiaramente che tale prassi, presentata come vincolante, non può essere modificata in base alle differenti situazioni», non può essere derubricato facilmente ad opinione né può essere con leggerezza bollato come un’interpretazione legalista e farisaica della morale.

In *Amoris Laetitia*, specialmente nel capitolo ottavo (*Accompagnare, discernere e integrare la fragilità*), sembrano riecheggiare le stesse argomentazioni del cardinal Kasper del 20 febbraio 2014. In particolare vale la pena soffermarsi sull’utilizzo problematico del principio di *epicheia*. Prendiamo il § 304: «È meschino soffermarsi a considerare solo se l’agire di una persona risponda o meno a una legge o a una norma generale, perché questo non basta a discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell’esistenza concreta di un essere umano». Quindi il Papa prega di rileggere una considerazione di San Tommaso (*Summa Theologiae* I-II, q. 94, art. 4.), che richiama indirettamente l’*epicheia*, poi ripresa dal Papa in questi termini: «È vero che le norme generali presentano un bene che non si deve mai disattendere né trascurare, ma nella loro formulazione non possono abbracciare assolutamente tutte le situazioni particolari. Nello stesso tempo occorre dire che, proprio per questa ragione, ciò che fa parte di un discernimento pratico davanti ad una situazione particolare non può essere elevato al livello di una norma. Questo non solo darebbe luogo a una casuistica insopportabile, ma

metterebbe a rischio i valori che si devono custodire con speciale attenzione».

Ma cos'è la tanto invocata epicheia? Essa è una virtù che permette di vivere secondo il bene indicato e protetto dalla legge, laddove questa risulti difettosa a motivo della sua universalità. La legge è infatti per definizione universale: essa punta al bene comune, senza poter tener presente tutta la casistica immaginabile. Possono perciò presentarsi situazioni non previste dal legislatore, nelle quali, per mantenersi fedeli alla *mens* della legge (che è il bene), sia necessario agire contrariamente alla sua lettera.

San Tommaso stesso fa un esempio semplice, ma molto chiaro: «La legge stabilisce che la roba lasciata in deposito venga restituita, poiché ciò è giusto nella maggior parte dei casi; capita però talvolta che sia nocivo: p. es., se chi richiede la spada è un pazzo furioso fuori di sé, oppure se uno la richiede per combattere contro la patria» (*Summa Theologiae*, II-II, q. 120, a. 1). È chiaro: per conseguire il bene comune promosso dalla legge, in questo caso si deve necessariamente contravvenire alla sua applicazione letterale. San Tommaso esplicita: «se nasce un caso in cui l'osservanza della legge è dannosa al bene comune, allora essa non va osservata» (*Summa Theologiae*, I-II, q. 96, a. 6).

Da quanto detto, seppur necessariamente in breve, risulta chiaro che l'epicheia:

1. non è un'eccezione alla legge, né la tolleranza di un male, né un compromesso: essa è invece principio di una scelta oggettivamente buona ed è la perfezione della giustizia;
2. è una virtù che entra in gioco solo quando l'applicazione della lettera della legge fosse nociva al bene oggettivo e non quando l'osservanza della legge risultasse in alcuni casi difficoltosa o esigente;
3. riguarda solo il caso concreto, che, a motivo dell'universalità della legge, non è stato possibile prevedere nella norma e non può perciò derogare ad altri casi particolari già previsti dal legislatore.
4. ultimo e più importante: vi sono norme morali - chiamate *assoluti morali* - che per la loro propria natura non ammettono eccezioni di sorta; si tratta cioè di norme la cui trasgressione letterale non può mai raggiungere il fine della legge stessa, cioè il bene, e per questo motivo non può mai essere ammessa. In questi casi il principio di epicheia non avrebbe senso, perché nella trasgressione della lettera della legge verrebbe indiscutibilmente trasgredito anche il bene morale. Si tratta di quegli atti che la tradizione morale della Chiesa definisce *intrinsece malum*: «Se gli atti sono

intrinsecamente cattivi, un'intenzione buona o circostanze particolari possono attenuarne la malizia, ma non possono sopprimerla: sono atti "irrimediabilmente" cattivi, per se stessi e in se stessi non sono ordinabili a Dio e al bene della persona: "Quanto agli atti che sono per se stessi dei peccati (*cum iam opera ipsa peccata sunt*) — scrive sant'Agostino —, come il furto, la fornicazione, la bestemmia, o altri atti simili, chi oserebbe affermare che, compiendoli per buoni motivi (*causis bonis*), non sarebbero più peccati o, conclusione ancora più assurda, che sarebbero peccati giustificati?"» (*Veritatis Splendor*, § 81).

È piuttosto singolare che nel testo dell'Esortazione si richiami solo questo articolo di San Tommaso, omettendo altri passi in cui l'Aquinate spiega bene l'esistenza degli assoluti morali e dell'impossibilità, in questo ambito, di ricorrere al principio di epicheia. Nel Commento alla Lettera ai Romani (c. 13, l. 2), per esempio, Tommaso si chiede per quale motivo San Paolo, in Rm. 13, 9, riporti solo i precetti negativi della seconda tavola della legge mosaica, quella relativa ai precetti verso il prossimo, omettendo però il comandamento "onora il padre e la madre", e risponde: «Perché i precetti negativi sono più universali quanto alle situazioni... perché i precetti negativi obbligano *semper ad semper* (sempre e in ogni circostanza). In nessuna circostanza infatti si deve rubare o commettere adulterio. I precetti affermativi invece obbligano *semper*, ma non *ad semper*, ma a seconda del luogo e della circostanza». Nella stessa *Summa Theologiae*, poco oltre l'articolo citato nell'Esortazione, Tommaso spiega perché riguardo agli assoluti morali non si può ricorrere all'epicheia: «La dispensa di una legge è doverosa quando capita un caso particolare in cui l'osservanza letterale verrebbe a contrastare con l'intenzione del legislatore. Ora, l'intenzione di qualsiasi legislatore è ordinata in primo luogo e principalmente al bene comune, e in secondo luogo al buon ordine della giustizia e dell'onestà, nel quale va conservato o perseguito il bene comune. Se quindi si danno dei precetti che implicano la conservazione stessa del bene comune, oppure l'ordine stesso della giustizia e dell'onestà, tali precetti contengono l'intenzione stessa del legislatore: quindi non ammettono dispensa» (*Summa Theologiae*, I-II, q. 100, a. 8).

Ancora, in un altro passo, Tommaso spiega che «propriamente l'epicheia corrisponde alla giustizia legale» (*Summa Theologiae*, II-II, q. 120, a. 2, ad. 1) e non può quindi essere presa in considerazione nell'ambito della legge naturale, essendo sì superiore alla giustizia legale, ma «non è superiore a qualsiasi giustizia» (Ivi, ad. 2).

Occorre fare attenzione anche a tirare in ballo la virtù della prudenza, come se questa fosse una virtù che abilita a trovare eccezioni: «Nel caso dei precetti morali positivi, la prudenza ha sempre il compito di verificarne la pertinenza in una

determinata situazione, per esempio tenendo conto di altri doveri forse più importanti o urgenti. Ma i precetti morali negativi, cioè quelli che proibiscono alcuni atti o comportamenti concreti come intrinsecamente cattivi, non ammettono alcuna legittima eccezione; essi non lasciano alcuno spazio moralmente accettabile per la “creatività” di una qualche determinazione contraria. Una volta riconosciuta in concreto la specie morale di un'azione proibita da una regola universale, il solo atto moralmente buono è quello di obbedire alla legge morale e di astenersi dall'azione che essa proibisce» (VS 67). È il principio che ha portato molti al martirio, piuttosto che commettere un male.

Perché? Perché la prudenza non concretizza la norma universale adattandola ai casi particolari, ma è quella virtù che guida l'azione concreta perché raggiunga il bene che le è proprio. La prudenza, in certo qual modo, “riconosce” nell'azione concreta il bene da conseguire, quel bene che è indicato dalla legge, e quindi lo persegue.

Nel nostro caso, l'atto morale di avere rapporti sessuali al di fuori del matrimonio rientra sempre nella specie morale dell'adulterio o della fornicazione. Non esistono situazioni o circostanze che possano modificarne la specie morale. Come scriveva vent'anni fa il prof. Angel Rodriguez Luño, «non è esatto dire che queste azioni sono in sé cattive indipendentemente dal loro contesto [perché altrimenti, in questo caso, sarebbe legittima l'accusa di astrattismo e legalismo, n.d.a], perché in realtà sono azioni che portano con sé e inseparabilmente un contesto» (*Acta Philosophica*, 5(1996), fasc. 1, p.72).

Una relazione di tipo sessuale ha intrinsecamente legata la dimensione donativa e procreativa e dunque essa richiede il contesto matrimoniale. Se si inizia ad ipotizzare che, nella situazione di divorziati-risposati, «molti, conoscendo e accettando la possibilità di convivere “come fratello e sorella” che la Chiesa offre loro, rilevano che, se mancano alcune espressioni di intimità, “non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venir compromesso il bene dei figli”» (*Amoris Laetitia*, nota 329), allora si opera un'inversione clamorosa e non si capisce più il senso della legge morale. Se io autorizzo a pensare che in certe situazioni, per un fine buono, l'adulterio perde la sua connotazione malvagia, sto facendo implicitamente questo ragionamento: 1) principio generale: l'atto sessuale è un male; 2) applicazione concreta: il matrimonio è l'unica eccezione riconosciuta in cui l'atto sessuale non sia un male; 3) potrebbero darsi altre situazioni concrete in cui l'atto sessuale non sia un male.

Invece la posizione corretta è la seguente: 1) l'esercizio della sessualità è un bene che significa intrinsecamente la donazione nuziale; 2) l'esercizio della sessualità in un contesto non matrimoniale contraddice l'intrinseco significato dell'atto; 3) perciò,

l'adulterio e la fornicazione sono semper et pro semper intrinsecamente cattive.

Ecco perché non ha senso invocare l'epicheia e la virtù di prudenza, perché sarebbe come dire che in certi casi, si possa ammettere un po' di ingiustizia, un po' di lussuria, etc. Ed ecco perché la strada della ricerca delle eccezioni rivela in realtà un impianto morale di fondo molto legalistico (che paradossalmente è proprio quello che si voleva respingere!) che non parte dall'equazione bene-legge morale, ma da una visione della legge morale come limite. Perciò appare – falsamente - come un atto di misericordia quella di ricercare delle situazioni in cui liberare le persone da una legge morale che sarebbe per loro oppressiva.

A quanti sono divorziati-risposati e non possono per gravi motivi separarsi, la continenza non è un traguardo lodevole, ma è l'unica modalità per conseguire il proprio bene ed il bene della persona con cui si convive.